

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI VACANZA  
CONTRATTUALE NEL BIENNIO 2002 – 2003 AL PERSONALE  
NON DIRIGENTE DELL'ENEA**

In data **15 luglio 2004** alle ore 10.00 ha avuto luogo l'incontro tra:

**L'ARAN:**

nella persona del del Dott. Antonio Guida per delega  
del Presidente Avv. Guido Fantoni      firmato

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

<b><u>Organizzazioni Sindacali</u></b>		<b><u>Confederazioni Sindacali</u></b>	
<b>CGIL/SNUR</b>	<b>firmato</b>	<b>CGIL</b>	<b>firmato</b>
<b>CISL/RICERCA</b>	<b>firmato</b>	<b>CISL</b>	<b>firmato</b>
<b>UIL/PA</b>	<b>firmato</b>	<b>UIL</b>	<b>firmato</b>
<b>CISAL/RICERCA</b>	<b>firmato</b>	<b>CISAL</b>	<b>firmato</b>
<b>UNIRI(ANPRI/EPR- RICERCA)</b>		<b>CIDA</b>	

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il seguente contratto nel testo che si allega

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI VACANZA  
CONTRATTUALE NEL BIENNIO 2002-2003  
AL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ENEA**

**Art. 1**

*Oggetto e campo di applicazione*

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi degli artt. 47, 48 e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dell'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE (ENEA).
2. Il presente contratto collettivo nazionale ha per oggetto la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale, per il biennio economico 2002-2003, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 6 del CCNL personale non dirigente ENEA del 21/2/2002.

**Art. 2**

*Indennità di vacanza contrattuale*

1. Al personale destinatario del presente CCNL, è corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale - determinata con gli stessi criteri, modalità e scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 - negli importi mensili lordi e con le decorrenze di cui alla tabella A, allegata al presente CCNL.
2. L'indennità di cui al comma 1 è erogata fino al suo riassorbimento con gli incrementi contrattuali che saranno corrisposti per il biennio economico 2002-2003.

**TABELLA A**  
Indennità di vacanza contrattuale  
*Valori in Euro*

**VALORI MENSILI**  
**x 13 mensilità**

	IVC 1.4.2002	IVC 1.7.2002
<b>9.2</b>	13,66	22,77
<b>9.1</b>	11,54	19,23
<b>9</b>	9,73	16,22
<b>8.1</b>	9,21	15,35
<b>8</b>	8,66	14,43
<b>7</b>	7,96	13,27
<b>6</b>	7,23	12,05
<b>5</b>	6,80	11,34
<b>4</b>	6,43	10,71
<b>3</b>	6,05	10,08